

ACCORDO INTEGRATIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO WHOLESALE LINE RENTAL

TRA

TELECOM ITALIA S.p.A., con Sede Legale in Milano, Piazza degli Affari, 2 e Direzione Generale e Sede Secondaria in Roma, Corso d'Italia, n. 41 00198 Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010 Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799, capitale sociale di EURO [10.673.803.324,80] rappresentata dall'Ing. Riccardo Delleani, in qualità di Responsabile di National Wholesale Services di Telecom Italia S.p.A., di seguito denominata per brevità "Telecom Italia" o "Telecom";]

E

[(Ragione sociale dell'Operatore), con sede legale in, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di, capitale sociale di Euro, rappresentata da, in qualitàdi seguito indicata come] "Operatore"

Telecom e Operatore di seguito denominate congiuntamente o disgiuntamente "Parti" o "Parte"

Premesso che

- a. In ottemperanza alla delibera n. 33/06/CONS ["Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE: identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari)], e alla Delibera n. 694/06/CONS ["Modalità di realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della Delibera n. 33/06/CONS], Telecom pubblica l'Offerta di Riferimento per l'anno in corso per la fornitura del servizio di Wholesale Line Rental (di seguito "Servizio WLR");
- b. Il Servizio WLR e i relativi servizi accessori sono offerti da Telecom alle condizioni previste dall'Offerta di Riferimento per il Servizio WLR vigente e pubblicata sul sito internet di Telecom Italia www.wholesale-telecomitalia.it, con riferimento alle linee telefoniche attestate agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia ed in quelle attestate agli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire i servizi di accesso disaggregato;
- c. le modalità tecniche di fornitura del Servizio WLR sono definite nella Specifica Tecnica n. 763-24 del Ministero delle Comunicazioni e successive modificazioni;
- d. l'Operatore è titolare di autorizzazione generale per le reti e/o servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico o di altro titolo autorizzatorio ad esso equivalente;
- e. l'Operatore ha sottoscritto in data precedente con Telecom Italia un contratto di Interconnessione Diretta di cui il presente costituisce integrazione;

- f. l'attuazione delle disposizioni di cui alle Delibere citate nelle precedenti premesse a) e b) da parte di Telecom Italia stessa non costituisce rinuncia né acquiescenza rispetto ad eventuali azioni giudiziarie promosse da Telecom Italia in merito ai provvedimenti sopra citati.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

Articolo 1

Premesse

Le Premesse e gli Annessi, siglati in ogni pagina e sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto

1. Costituisce oggetto dell'Accordo la fornitura del Servizio WLR che ricomprende;

- la rivendita all'ingrosso del canone relativo alla banda bassa delle frequenze del doppino in rame che collega la sede del cliente finale allo stadio di linea (permutatore) di Telecom Italia, con le relative prestazioni;
- la fornitura dei servizi accessori funzionali alla commercializzazione del Servizio WLR, come meglio descritti nell'Offerta di Riferimento per il Servizio WLR;
- la fornitura delle prestazioni associate di cui al successivo art. 4.

Il traffico originato dal cliente finale dell'Operatore (di seguito "Cliente WLR") sarà instradato secondo le modalità di cui all'Offerta di Riferimento per il Servizio WLR.

Articolo 3

Descrizione del Servizio WLR

Il Servizio WLR consiste nella rivendita all'ingrosso del servizio telefonico di base "Plain Old Telephone Service" (POTS) e avanzato "Integrated Services Digital Network" (ISDN) associato al canone di abbonamento corrisposto dai clienti residenziali e non residenziali attestati alla rete telefonica pubblica di Telecom Italia.

Le tipologie di accesso disponibili al Servizio WLR sono:

- 1) le linee attive (linee della rete locale di accesso di Telecom Italia già in uso da parte di un cliente finale) e le linee non attive (linee della rete locale di accesso di Telecom Italia installate ma non utilizzate da parte di un cliente finale) attestate alla rete telefonica pubblica di Telecom Italia relative alle utenze POTS e ISDN appartenenti agli stadi di linea.
- 2) le linee non attive da installare e da attestare alla rete telefonica pubblica di Telecom Italia relative alle utenze POTS e ISDN appartenenti agli stadi di linea.

Il Servizio WLR non è disponibile per le linee relative ad apparecchi telefonici pubblici a pagamento.

Gli ulteriori elementi di dettaglio relativi al Servizio WLR e ai servizi accessori sono riportati nell'Offerta di Riferimento per il Servizio WLR di volta in volta vigente.

Articolo 4

Prestazioni associate al Servizio WLR

1. Telecom Italia rende disponibili all'Operatore le prestazioni associate al Servizio WLR indicate nell'Offerta di riferimento per il Servizio WLR di cui alle premesse a) e c).
2. le procedure di erogazione delle singole prestazioni incluse nel Servizio WLR sono pubblicate nell'Offerta di Riferimento per il Servizio WLR di cui alle premesse a) e c).

Articolo 5

Modalità di fornitura

1. La fornitura del Servizio WLR avverrà secondo le modalità indicate nell'Offerta di Riferimento per il Servizio WLR di cui alle premesse a) e c).
2. l'Operatore provvederà, previa manifestazione di volontà del Cliente WLR, a richiedere per conto del Cliente WLR stesso il Servizio WLR mediante l'emissione di apposito ordine.
In particolare, gli ordini relativi al Servizio WLR verranno inviati in via informatica attraverso Tracciati Record. Telecom Italia comunicherà all'Operatore con anticipo le modifiche e/o le integrazioni ai contenuti indicati nei Tracciati Record di cui sopra e la data a partire dalla quale le modifiche e/o le integrazioni ai contenuti indicati nei Tracciati Record di cui sopra saranno rese operative sui sistemi di Telecom Italia stessa.
L'Operatore si obbliga a conservare gli estremi dell'ordine trasmesso a Telecom Italia, unitamente all'originale del modulo d'ordine sottoscritto con il proprio Cliente WLR e alla relativa manifestazione di volontà di tale Cliente WLR di recedere dal contratto con Telecom Italia.
3. In caso di contestazione, l'Operatore si obbliga a fornire copia/e del modulo d'ordine sottoscritto dal Cliente WLR e della manifestazione di volontà del Cliente WLR di recedere dal contratto con Telecom Italia.
4. Telecom Italia, ove rilevi gravi incongruenze tra i dati forniti e quelli in suo possesso, ha facoltà di chiedere all'Operatore - previa autorizzazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (nel seguito, l'"Autorità") - il sistematico invio della copia dei moduli d'ordine sottoscritti dai Clienti WLR.
5. Qualora occorra effettuare, per motivi tecnici, cambi numero che coinvolgano Clienti WLR, Telecom Italia avviserà, con almeno centoventi giorni di anticipo, l'Operatore, salvo eccezioni concordate bilateralmente. L'Operatore garantisce la gestione sia dei vecchi, sia dei nuovi numeri, nel periodo transitorio previsto dalla carta dei servizi dell'Operatore.
6. Le procedure per l'attivazione e la disattivazione del Servizio nonché per l'evasione degli ordini sono contenute nell'Offerta di Riferimento per il Servizio WLR di cui alla premesse a) e c).
7. L'effettiva erogazione del Servizio WLR è subordinata alla fornitura da parte dell'Operatore del proprio Piano Impiantistico del Servizio WLR, (Annesso 6 al presente Accordo), nonché alla presenza di un'apposita infrastruttura di interconnessione, da realizzare su richiesta dell'Operatore, tra la rete di Telecom Italia e quella dell'Operatore medesimo.

Articolo 6

Migrazione del Cliente WLR tra operatori

1. Le procedure per la migrazione del Servizio WLR tra operatori sono definite nell'Accordo Quadro di cui alla Delibera 274/07/CONS, concluso in data 14/6/2008, così come indicato nell'Offerta di Riferimento per il Servizio WLR di cui alla premesse a) e c).

Articolo 7

SLA e penali

1. Gli SLA di Provisioning e Assurance relativi al Servizio WLR e relative penali, sono quelli fissati dalla relativa Offerta di Riferimento per il Servizio WLR di volta in volta vigente.

Articolo 8

Obblighi dell'Operatore

1. Con la stipula del presente Accordo, l'Operatore si impegna a:
 - a) raccogliere dai Clienti WLR i necessari consensi all'eventuale loro volontà di inserimento dei propri dati nella Base Dati Unica di cui alla vigente regolamentazione e di aggiornare i dati stessi ogni qual volta si verifichi una variazione relativa all'anagrafica dei Clienti WLR;
 - b) chiedere al Cliente WLR i dati e la documentazione necessari all'attivazione del Servizio WLR, nonché quelli necessari all'adeguamento ad eventuali variazioni intervenute in ragione dell'evoluzione del quadro regolamentare;
 - c) acquisire dal Cliente WLR, in caso di richiesta di modifica della categoria di appartenenza del Cliente finale da Business a Residenziale e viceversa, idonea documentazione comprovante la modifica stessa. In caso di contestazione sul cambio categoria, l'Operatore si obbliga a fornire copia/e della documentazione di cui sopra. Telecom Italia, ove rilevi gravi incongruenze tra i dati forniti e quelli in suo possesso, ha facoltà di chiedere all'Operatore - previa autorizzazione da parte dell'Autorità - il sistematico invio della copia della documentazione in possesso dell'Operatore.
 - d) espletare le attività di configurazione sulla sua rete per la fornitura dei servizi offerti al cliente mediante il Servizio WLR;
 - e) stabilire ed applicare la tariffa per le chiamate originate dal Cliente WLR raccolte ed instradate verso la sua rete dalla rete di Telecom Italia;
 - f) provvedere alla tassazione e fatturazione al Cliente WLR delle chiamate effettuate attraverso il Servizio WLR;
 - g) applicare le restrizioni/disabilitazioni temporanee e permanenti del traffico uscente dovute a eventuali morosità o reclami da parte del Cliente WLR per il traffico effettuato in WLR;
 - h) gestire eventuali restrizioni/disabilitazioni del traffico uscente effettuato in preselezione dovute a particolari limitazioni che voglia introdurre nella sua offerta al Cliente WLR;
 - i) comunicare a Telecom Italia il recesso dal contratto da parte del Cliente WLR, inclusa la volontà del Cliente WLR di cessare l'utilizzo della linea, o la scadenza del contratto che non sia stato rinnovato, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del Servizio WLR indicata nella richiesta di recesso o nel contratto stesso.

Articolo 9

Casi di rifiuto della fornitura del Servizio WLR

1. Le causali di rigetto o di rimodulazione della data di consegna dell'ordinativo sono quelle contenute nell'elenco reso disponibile da Telecom Italia nell'ambito dell'Offerta di Riferimento vigente per il Servizio WLR e i relativi servizi accessori. L'Offerta di Riferimento per il Servizio WLR riporta in maniera esaustiva le causali che possono portare al rigetto o alla rimodulazione della data di consegna dell'ordine.
2. Nel caso di richieste di attivazione del Servizio WLR per una medesima linea d'utente, pervenute da operatori diversi, Telecom Italia configura l'Operatore in relazione alla richiesta sottoscritta dal Cliente WLR in data più recente, dandone apposita informativa all'operatore che vede rigettato il proprio ordine, ad eccezione di quanto disposto dal successivo comma 3. Telecom Italia è autorizzata a respingere, dandone apposita informativa, le richieste di Servizio WLR sottoscritte dal Cliente WLR alla stessa data e per una medesima linea d'utente, pervenute da Operatori WLR diversi.
3. Telecom Italia è autorizzata a respingere una richiesta di Servizio WLR nel caso in cui per la linea telefonica o le linee telefoniche oggetto della prestazione esista una precedente richiesta da parte del Cliente WLR, ancora in fase di espletamento, volta ad ottenere la cessazione della linea, il subentro o il trasloco.

Articolo 10

Condizioni economiche e modalità di fatturazione

1. Le condizioni economiche relative alla fornitura del Servizio WLR sono quelle riportate nell'Offerta di Riferimento per il Servizio WLR di volta in volta vigente, alla quale saranno apportate con effetto retroattivo, ove esplicitamente previsto, le eventuali modifiche richieste dall'Autorità in fase di approvazione dell'Offerta medesima.
2. Le modalità di fatturazione e pagamento per il Servizio WLR sono quelle descritte nel contratto di interconnessione di cui in premessa f).

Articolo 11

FIDEJUSSIONE

1. A garanzia del puntuale pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Accordo, l'Operatore si impegna a costituire entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di firma del presente Accordo una fidejussione rilasciata da un primario istituto di Credito nazionale a buona diffusione territoriale od internazionale capillarmente presente sul territorio nazionale, oppure, per importi fino a 500.000 Euro, da una primaria compagnia di assicurazione nazionale o internazionale scelta fra quelle indicate sulla Gazzetta Ufficiale nell'Elenco delle Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.
2. Tale garanzia viene calcolata sulla base dei parametri riportati al successivo punto 10 del presente articolo, ha validità di un anno a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo, dovrà essere rinnovata allo scadere del primo anno e, quindi, allo scadere di ogni anno successivo, nonché per gli ulteriori periodi di durata del presente Accordo, nel caso di rinnovo tacito di quest'ultimo e sarà efficace sino alla definitiva ed integrale estinzione delle obbligazioni garantite; anche in caso di recesso o risoluzione per qualsiasi motivo o mancato

rinnovo del medesimo, essa sarà efficace sino alla definitiva ed integrale estinzione delle obbligazioni garantite.

3. Telecom potrà richiedere all'Operatore e l'Operatore si impegna ad effettuare, la reintegrazione della garanzia prestata, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, e/o procedere alla revisione della stessa, sulla base dei parametri indicati al punto 10 del presente articolo.
4. La garanzia, il cui testo dovrà essere conforme a quanto riportato negli Annessi 1, 2, 3 e 4 e preventivamente approvato da Telecom Italia, dovrà essere prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e con preciso impegno che il fidejussore resti obbligato ex art. 1957 c.c., esimendo espressamente Telecom Italia, in deroga a tale disposizione, dall'onere di agire entro i termini ivi previsti e dall'onere di proporre istanza contro l'Operatore.
5. Il fidejussore, in deroga all'art. 1945 c.c., dovrà inoltre impegnarsi a versare l'importo garantito a semplice richiesta di Telecom Italia, senza riserva e condizione e senza esperire le eccezioni che spettano al debitore principale. Fino alla concorrenza della somma garantita dalla presente fidejussione, il fidejussore dovrà impegnarsi a versare anche più importi ed anche se relativi ad obbligazioni diverse, sempre comunque nascenti dal presente Accordo.
6. Qualora l'Operatore abbia già fatto costituire una o più fidejussioni a favore di Telecom Italia in base ad altro/i separato/i accordo/i o contratto/i in essere tra le Parti, potrà essergli richiesto, e l'Operatore si impegna ad adempiere entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto e/o dalla richiesta da parte di Telecom Italia, di costituire una nuova garanzia, sostitutiva ed integrativa della/e precedente/i, il cui testo, riportato negli Annessi 1, 2, 3 e 4 dovrà essere preventivamente approvato da Telecom Italia, sulla base dei parametri indicati al punto 10 del presente articolo. Fino alla concorrenza della somma garantita da detta fidejussione, il fidejussore dovrà impegnarsi a versare anche più importi ed anche se relativi ad obbligazioni diverse, sempre comunque nascenti da almeno uno degli accordi o contratti in essere tra le Parti.
7. Qualora l'Operatore non presenti la prima garanzia fidejussoria ovvero quella sostitutiva ed integrativa di cui al precedente capoverso entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo o dalla data della richiesta da parte di Telecom Italia, fermo restando quanto previsto dall'art. 16 comma 1 del presente Contratto, la fornitura del Servizio WLR non sarà attivata/proseguita sino alla data di effettivo rilascio della garanzia fidejussoria o della citata integrazione.
8. Qualora l'Operatore non provveda ad integrare o rinnovare la garanzia fidejussoria precedentemente fornita secondo le modalità di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta di Telecom Italia nel caso di integrazione o entro 30 giorni dalla scadenza della sua validità nel caso di rinnovo, fermo restando quanto previsto dall'art. 28 del presente Accordo, la fornitura del Servizio WLR, sarà sospesa sino alla data di effettivo rinnovo..
9. In entrambi i casi, le Parti concordano che Telecom Italia non sarà tenuta al pagamento di alcuna penale relativamente ai ritardi derivanti dalle predette sospensioni.
10. L'importo della fidejussione prestata a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di Telecom Italia verrà calcolato sulla base di tre dodicesimi del fatturato annuo (anno solare) e comunque per un importo minimo pari a Euro [xxxxxxxx]. La fideiussione andrà a garantire anche l'obbligazione risarcitoria per i danni da inadempimento delle obbligazioni, fatto salvo il maggior danno

Articolo 12

Obblighi di Telecom Italia

Telecom Italia fornisce le prestazioni previste dalla normativa vigente e nell'Offerta di Riferimento per il Servizio WLR in vigore.

Articolo 13

Cessazione del Servizio WLR sulle singole linee

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art.14, la cessazione del Servizio WLR sulle singole linee sarà prevista nei seguenti casi:
 - migrazione ad altro servizio di accesso ;
 - cessazione della linea;
 - disattivazione per passaggio con altro operatore;
 - disattivazione del servizio per rientro in Telecom Italia.
2. Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente, in caso di attivazioni o disattivazioni non richieste di Servizi WLR, il Cliente WLR ha diritto di ottenere gratuitamente entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione a Telecom Italia la precedente configurazione della propria linea. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell'Operatore che si impegna fin d'ora a sostenerli.

Articolo 14

Durata ed efficacia dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata di 1 anno decorrente dalla sua sottoscrizione e sarà rinnovato tacitamente per periodi di 1 anno salvo che una delle Parti comunichi all'altra espressa disdetta 30 gg. prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata A/R.
2. In caso di mancato rinnovo dell'Accordo le norme contenute nello stesso continueranno ad essere applicabili, (compresi gli obblighi economici di pagamento dei canoni per le linee WLR adeguati in relazione all'Offerta di Riferimento per il Servizio WLR vigente) anche dopo la sua scadenza. Ciò al solo scopo di consentire la gestione dei Clienti WLR attivi dopo lo scioglimento del presente rapporto contrattuale fino alla scadenza del contratto stipulato tra l'Operatore ed il Cliente WLR. Tale ultimo contratto non potrà pertanto essere successivamente rinnovato.
3. Quanto descritto al comma 2 del presente articolo non troverà applicazione in caso di risoluzione dell'Accordo, secondo quanto descritto al successivo art. 16.
4. L'efficacia del presente Accordo è subordinata all'efficacia dell'accordo di cui alla precedente premessa f). Pertanto, alla cessazione di tale accordo, ove il medesimo non venga rinnovato, il presente Accordo si risolverà automaticamente con pari data di cessazione

Articolo 15

Qualità

Telecom Italia per quanto di sua competenza garantisce all'Operatore per i Clienti WLR una qualità del servizio telefonico non inferiore a quella offerta ai propri clienti compatibilmente con la soluzione tecnica adottata.

Qualora l'Operatore intenda usufruire della prestazione SLA *Plus Assurance*, deve presentare a Telecom Italia una richiesta scritta, integrativa del presente Accordo, in cui riporta l'elenco delle numerazioni per le quali intende richiedere la prestazione SLA *Plus Assurance* ed il relativo piano di avvio.

La prestazione sarà fatturata all'Operatore, in base ai prezzi indicati nell'Offerta di Riferimento vigente, a partire dalla data di attivazione della prestazione sulle singole linee.

A partire da tale data, l'Operatore s'impegna a garantire la consistenza minima di linee in SLA Plus, indicata nell'Offerta di Riferimento vigente.

Articolo 16

Risoluzione dell'Accordo

1. Telecom Italia potrà risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. qualora, trascorsi 30 giorni dalla relativa diffida ad adempiere, l'Operatore non adempia alle obbligazioni di cui al presente Accordo.
 - Il presente Accordo si risolverà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 cod. civ. qualora:
 - una delle Parti perda la sua qualità di operatore autorizzato all'esercizio delle comunicazioni elettroniche ai sensi del D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259;
 - cessi l'efficacia del contratto di cui in premessa f).
2. In caso di risoluzione dell'Accordo la Parte non inadempiente avrà diritto al risarcimento del danno eventualmente subito.

Articolo 17

Responsabilità

1. L'Operatore si impegna a tenere indenne Telecom Italia da qualunque pretesa di risarcimento avanzata dai Clienti WLR e/o da qualsiasi terzo derivanti dall'erroneo o mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e/o dalla normativa vigente causato dall'Operatore o da propri dipendenti o da terzi aventi con esso rapporti contrattuali o anche solo di fatto.
2. In particolare l'Operatore si impegna a tenere indenne Telecom Italia da qualunque pretesa di risarcimento avanzata dai Clienti WLR e/o da qualsiasi terzo nel caso in cui Telecom Italia provveda su richiesta dell'Operatore stesso a realizzare su una linea la disabilitazione temporanea o permanente del traffico entrante, e/o il successivo ripristino.
3. Telecom Italia non sarà responsabile per ritardi di fornitura causati da atti documentati di enti governativi o di privati.
4. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere l'altra indenne da ogni azione dovuta a negligenza, errore od omissione causata da essa Parte o da suoi dipendenti o da terzi aventi con essa rapporti contrattuali o anche solo di fatto.
5. Telecom Italia non può in alcun modo essere considerata responsabile per eventuali disservizi causati da impianti/soluzioni di accesso installati e/o proposti dall'Operatore o da suoi dipendenti o da terzi aventi con esso rapporti contrattuali o anche solo di fatto, al di fuori di quanto previsto nella Specifica Tecnica di cui alla premessa d).
6. Telecom Italia non sarà responsabile per il contenuto delle informazioni trasmesse attraverso il Servizio WLR.
7. Telecom Italia non sarà responsabile per qualsiasi danno anche indiretto che il Cliente WLR dovesse subire in relazione alle prestazioni di cui al presente contratto, salvo comprovati dolo o colpa grave.

Articolo 18

Punti di contatto

1. Qualsiasi comunicazione riguardante il presente Accordo dovrà essere inoltrata ai Punti di contatto delle Parti indicati di seguito, che rappresentano i referenti unici anche per l'evasione dell'ordine di attivazione WLR su linea non attiva.
2. I punti di contatto delle Parti preposti alla gestione delle comunicazioni tecniche ed operative in relazione all'applicazione del presente Accordo, ed i loro relativi aggiornamenti, sono riportati nel Portale Wholesale (www.wholesale-telecomitalia.it), nella sezione riservata all'Operatore.
3. Sarà cura di ciascuna Parte aggiornare tempestivamente l'altra Parte circa le eventuali variazioni dei Punti di contatto. .
4. Ogni comunicazione di una Parte all'altra concernente il presente Accordo dovrà essere inoltrata tramite raccomandata A.R. eventualmente anche anticipata via fax o via email, oppure a mezzo fax, eventualmente anche anticipato via e-mail, ai punti di contatto individuati, al precedente punto 2 che le Parti riconoscono come domicili eletti ai fini della ricezione delle suddette comunicazioni. Pertanto, le Parti concordano che le comunicazioni inviate ai suddetti indirizzi si intenderanno fin d'ora come effettivamente ricevute e conosciute dalla parte ricevente rimanendo altresì inteso che la ricevuta di spedizione della raccomandata A.R. nonché il rapporto di trasmissione del fax costituiscono prova della relativa spedizione e della relativa data d'invio.

Articolo 19

Trattamento di dati personali ai sensi del Codice Privacy (D.Lgs. 196/03)

1. I dati personali dell'Operatore acquisiti nel corso del rapporto contrattuale saranno trattati da TELECOM ITALIA, direttamente o tramite terzi, per finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, e/o alle disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore. I suddetti dati personali saranno trattati da TELECOM ITALIA nel rispetto del D.Lgs. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali" ("Codice privacy"), con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità sopra citate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Al riguardo è presente sul portale www.wholesale-telecomitalia.it <<http://www.wholesale-telecomitalia.it>> il testo completo dell'informativa.
2. TELECOM ITALIA e l'Operatore sono ciascuna Titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle prestazioni ed attività regolate dal presente contratto.
3. Le Parti si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel pieno rispetto del Codice privacy; si impegnano, altresì, a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei suoi confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice.

Articolo 20

Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

1. Telecom Italia e l'Operatore forniscono su richiesta dell'Autorità Giudiziaria le prestazioni di giustizia di propria competenza.
2. Le attività tecniche per le operazioni di intercettazioni telefoniche saranno effettuate esclusivamente da Telecom Italia attraverso la propria struttura operativa dedicata.
3. le richieste inerenti le anagrafiche Clienti WLR saranno evase direttamente dall'Operatore;
4. i tabulati di traffico storico potranno essere evasi sia dall'Operatore che da Telecom Italia.
5. Telecom Italia svolgerà le prestazioni di competenza a fronte di espressa diretta ricezione di decreto/autorizzazione da parte dell'A.G: pertanto Telecom Italia riceverà direttamente il decreto emesso dall'AG (a T.I. indirizzato) oppure riceverà dall'Operatore tempestiva copia del decreto a sua volta ricevuto dall'A.G, contenente inequivocabili autorizzazioni/indicazioni per l'esecuzione delle attività disposte, anche per altro diverso Operatore.
6. Le Parti concordano di definire congiuntamente le procedure per lo scambio di informazioni utili/necessarie alle Autorità Giudiziarie o ai gestori dei servizi di emergenza e tutto quanto non previsto dal presente articolo.

Articolo 21

Legge Applicabile e Foro Competente

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 253 del 1^a agosto 2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), tutte le controversie inerenti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente Accordo saranno devolute alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 22

Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e richiamato dal presente Accordo, le Parti convengono di prendere a riferimento quanto disciplinato dal contratto di cui alla premessa f).

Articolo 23

Elenco Allegati

- Annessi 1, 2, 3 e 4: Fideiussione
- Annesso 5: Prospetto Reclamo e Prospetto Compensazione
- Annesso 6: Piano Impiantistico del Servizio WLR dell'Operatore

[Roma, lì

Per Telecom Italia

.....

Per Operatore

.....]